



**Procedura doganale**

A.57 1° gennaio 2025

---

## **Regolamento 10-25**

### **Dichiarazione doganale di stampati periodici al di fuori degli orari d'imposizione**

---

I regolamenti sono disposizioni d'esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale e vengono pubblicati ai fini di un'applicazione uniforme del diritto.

Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto al di fuori delle disposizioni legali.

<b>Elenco delle abbreviazioni .....</b>	<b>3</b>
<b>1      Basi legali .....</b>	<b>4</b>
<b>2      In generale .....</b>	<b>4</b>
2.1      Scopo .....	4
2.2      Condizioni.....	4
2.3      Direzione di traffico .....	5
2.4      Accordo .....	5
2.5      Trattamento di richieste che non adempiono le condizioni .....	5
2.6      Domicilio di recapito.....	5
2.7      Prestazione di garanzia .....	5
<b>3      Procedura d'imposizione.....</b>	<b>6</b>
3.1      Prima fase dell'imposizione .....	6
3.1.1      Dichiarazione .....	6
3.1.2      Controllo formale; accettazione della dichiarazione doganale semplificata; visita .....	7
3.2      Seconda fase dell'imposizione.....	7
3.2.1      Dichiarazione .....	7
3.2.2      Accettazione della dichiarazione doganale; controllo formale.....	8
<b>4      Conservazione dei documenti.....</b>	<b>8</b>
<b>5      Riduzione del periodo di conteggio in caso di modifica di atti legislativi.....</b>	<b>8</b>
<b>6      Accordo .....</b>	<b>9</b>
6.1      Accordo sulla dichiarazione doganale semplificata di stampati periodici presso una strada doganale occupata in permanenza .....	9
6.2      Accordo sulla dichiarazione doganale semplificata di stampati periodici presso una strada doganale parzialmente occupata .....	14
6.3      Accordo sulla dichiarazione doganale semplificata di stampati periodici presso una strada doganale non occupata.....	19

**Elenco delle abbreviazioni**

<b>Termine/ abbreviazione</b>	<b>Significato</b>
IVA	Imposta sul valore aggiunto
LD	Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane ( <a href="#">RS 631.0</a> )
PCD	Procedura accentrata di conteggio dell'UDSC
UDSC	Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini

## **1 Basi legali**

Legge sulle dogane (LD; [RS 631.0](#); [Art. 42 cpv. 2](#)

## **2 In generale**

### **2.1 Scopo**

La procedura illustrata alla [cifra 3](#) permette alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione di introdurre stampati periodici attraverso strade doganali sempre occupate, parzialmente occupate o non occupate al di fuori degli orari d'imposizione. Questo tipo di procedura necessita di un accordo.

### **2.2 Condizioni**

Gli stampati periodici possono essere dichiarati alle seguenti condizioni:

- di fuori degli orari d'imposizione;
- presso un ufficio di servizio di confine definito; e
- in una procedura a due fasi.

Si tratta di stampati:

- pubblicati periodicamente (giornali e riviste) con contenuti attuali;
- che servono a informare o a intrattenere;
- destinati principalmente alla vendita in chioschi o su abbonamento; e
- non utilizzati esclusivamente a scopo pubblicitario.

Con la stessa procedura si possono imporre gli allegati agli stampati, come giocattoli, CD e simili nonché i poster appartenenti a stampati periodici, a condizione che vengano presentati per l'imposizione sullo stesso mezzo di trasporto.

Altre merci sono escluse da tale agevolazione.

Se la ditta utilizza una strada doganale parzialmente occupata o non occupata, al momento della sottoscrizione dell'accordo indica all'ufficio di servizio di confine un lasso di tempo durante il quale è previsto il passaggio del confine.

### 2.3 Direzione di traffico

La procedura vale sia all'importazione sia all'esportazione.

### 2.4 Accordo

Su richiesta scritta della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione, nell'ambito di un accordo il livello regionale competente autorizza la procedura d'imposizione doganale semplificata per stampati periodici al di fuori degli orari ufficiali previsti per le imposizioni, se:

- sono adempiute le condizioni di cui alla [cifra 2.2](#); e
- le condizioni d'esercizio dell'ufficio di servizio lo permettono.

Nell'accordo sono designati l'ufficio di servizio di confine abilitato e la merce per la quale la procedura è applicabile. Sono inoltre regolate altre condizioni cui è sottoposta la procedura.

Nell'esame delle richieste il livello regionale competente deve tener conto della parità di trattamento e prestare attenzione al fatto che non si pregiudichino in modo significativo le condizioni di concorrenza. Inoltre deve controllare che la sicurezza doganale venga garantita e che la semplificazione non comporti una riduzione dei tributi.

La validità dell'accordo è limitata a cinque anni al massimo. L'accordo può essere rinnovato su richiesta scritta della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione. In questo caso il livello regionale competente ne redige uno nuovo.

Il livello regionale competente fa controfirmare l'accordo dalla parte contraente.

Essa può delegare agli uffici di servizi la competenza di redigere degli accordi.

L'accordo è soggetto a emolumenti (fr. 100.00)<sup>1</sup>.

### 2.5 Trattamento di richieste che non adempiono le condizioni

Le richieste che non adempiono le condizioni di cui alla [cifra 2.2](#) vanno rifiutate. Di regola il rifiuto è notificato con un normale scritto, ovvero senza la notificazione di una decisione.

### 2.6 Domicilio di recapito

I richiedenti domiciliati nel territorio doganale estero devono designare un domicilio di recapito in Svizzera. L'indirizzo va indicato nell'accordo.

In assenza di un altro recapito in Svizzera, il richiedente può designare la «Zolldienstliche Versandzentrale» (centrale di spedizione dei servizi doganali) del rispettivo circondario.

Se il richiedente designa la «Zolldienstliche Versandzentrale» come domicilio di recapito, il livello locale invia la posta al richiedente con la rispettiva lettera accompagnatoria presso la «Zolldienstliche Versandzentrale», la quale conferma la ricezione al livello locale e inoltra la posta al richiedente.

### 2.7 Prestazione di garanzia

L'obbligazione doganale deve essere imperativamente pagata mediante la PCD.

---

<sup>1</sup> Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'UDSC ([RS 631.035](#)); [cifra 5.11 dell'appendice](#).

### **3 Procedura d'imposizione**

#### **3.1 Prima fase dell'imposizione**

##### **3.1.1 Dichiarazione**

All'atto dell'introduzione della merce nel territorio doganale, per ogni invio la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare all'ufficio di servizio una dichiarazione doganale semplificata (giustificativo di qualsiasi tipo). Se la strada doganale non è occupata, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deposita la dichiarazione doganale semplificata nel luogo previsto dall'accordo.

La dichiarazione doganale contiene le seguenti indicazioni:

- numerazione progressiva;
- targa di controllo del veicolo (immatricolazione);
- peso lordo (massa lorda);
- designazione commerciale usuale della merce;
- voce di tariffa;
- indicazione del valore:
  - importazione: valore IVA imponibile (incl. spese di trasporto, d'imposizione, e altre spese accessorie fino al luogo di destinazione in Svizzera); in caso di invii che contengono sia merci all'aliquota IVA ridotta sia a quella normale (p. es. riviste con giocattoli e poster allegati), i valori IVA vanno suddivisi per aliquota IVA.
  - esportazione: valore statistico (franco confine svizzero).
- domanda di un'eventuale riduzione dei tributi doganali o di franchigia doganale (presentazione della prova dell'origine);
- annotazione: «DICHIAZIONE DOGANALE DI STAMPATI PERIODICI AL DI FUORI DEGLI ORARI D'IMPOSIZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 42 CAPOVERSO 2 LD»;
- numero dell'accordo;
- data;
- ora;
- nome, indirizzo e numero di telefono dello stipulante dell'accordo;
- nome, indirizzo e numero di telefono della ditta che si occupa del conteggio (spedizioniere);
- nome e firma della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.

Se necessario, viste le particolarità locali di un ufficio di servizio di confine, il livello regionale competente può richiedere informazioni supplementari.

### **3.1.2 Controllo formale; accettazione della dichiarazione doganale semplificata; visita**

L'ufficio di servizio verifica formalmente la dichiarazione doganale semplificata e vi appone firma e timbro a data.

Se la strada doganale non è occupata, la dichiarazione doganale semplificata è considerata accettata se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione l'ha depositata nel luogo autorizzato dal livello regionale competente.

In caso di una visita della merce, il risultato viene apposto direttamente sul giustificativo.

Per l'imposizione di stampati periodici di fuori degli orari d'imposizione non viene riscosso alcun emolumento<sup>2</sup>.

## **3.2 Seconda fase dell'imposizione**

### **3.2.1 Dichiarazione**

Il periodo di conteggio comprende un mese civile.

Entro il 10° giorno del mese seguente, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve trasmettere al livello locale competente una dichiarazione collettiva (e-dec) per tutte le merci introdotte nel territorio doganale svizzero durante il mese precedente.

La dichiarazione collettiva contiene inoltre i seguenti dati:

- annotazione: «DICHIARAZIONE DOGANALE COLLETTIVA DI STAMPATI PERIODICI AL DI FUORI DEGLI ORARI D'IMPOSIZIONE»;
- numero dell'accordo;
- mese;
- giustificativi numero xxx-yyy.

Unitamente alla dichiarazione collettiva, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare i seguenti documenti di scorta:

- una lista ricapitolativa, comprendente tutte le importazioni ed esportazioni effettuate nel periodo di conteggio;
- le fatture per gli stampati venduti o prodotti all'estero sulla base di un ordine di stampa effettuato in Svizzera (per l'importazione di assortimenti di merci soggetti a differenti aliquote IVA [p. es. riviste con giocattoli allegati] → indicare i valori suddivisi per aliquota d'imposta);
- i giustificativi di valore per gli stampati gratuiti o direttamente importati da abbonati (assortimenti di merci soggetti a differenti aliquote IVA [p. es. riviste con giocattoli allegati] → indicare i valori suddivisi per aliquota d'imposta).

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione presenta al livello locale competente la prova dell'origine se la dichiarazione collettiva contiene una domanda di riduzione del dazio

---

<sup>2</sup> Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'UDSC ([RS 631.035](#)); [cifra 2.25 dell'appendice](#).

oppure di franchigia doganale. Sono ammessi certificati di circolazione delle merci riguardanti il totale degli invii introdotti nel territorio doganale durante il periodo di conteggio.

### **3.2.2 Accettazione della dichiarazione doganale; controllo formale**

Il livello locale competente esamina in funzione dei rischi la correttezza delle informazioni e se la dichiarazione collettiva corrisponde ai giustificativi della prima fase d'imposizione.

Se durante la prima fase sono state effettuate visite di uno o più invii, il livello locale competente appone una relativa nota nella dichiarazione collettiva.

## **4 Conservazione dei documenti**

Il livello locale competente conserva per cinque anni i documenti di scorta e le dichiarazioni doganali semplificate della prima fase dell'imposizione.

## **5 Riduzione del periodo di conteggio in caso di modifica di atti legislativi**

Se durante il periodo di conteggio le prescrizioni che incidono sull'imposizione (p. es. modifica dell'aliquota di dazio o IVA ecc.) subiscono modifiche, il periodo di conteggio deve essere chiuso il giorno precedente l'entrata in vigore delle nuove prescrizioni.

Il livello locale competente comunica alla ditta il termine per la presentazione della dichiarazione collettiva.



## 6 Accordo

### 6.1 Accordo sulla dichiarazione doganale semplificata di stampati periodici presso una strada doganale occupata in permanenza<sup>3</sup>

Ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0), si conviene quanto segue.

#### Sezione 1: In generale

##### Cifra 1 Validità

Il presente accordo autorizza la ditta a dichiarare le merci di cui all'articolo 3 nella procedura a due fasi descritta qui appresso.

La procedura è applicabile all'importazione e/o all'esportazione.

##### Cifra 2 Domicilio di recapito (facoltativo)

Domicilio di recapito per titolari dell'accordo con domicilio nel territorio doganale estero: La ditta ha eletto quale recapito di domicilio in Svizzera: XY.

##### Cifra 3 Genere di merci

L'imposizione con la dichiarazione doganale semplificata è applicabile alle seguenti merci:

- stampati periodici (giornali e riviste) di contenuto attuale;
- oggetti comunemente allegati ai periodici (p.es. giocattoli, CD e simili);
- manifesti allegati agli stampati.

Oltre alle suddette merci, sullo stesso veicolo non è consentito trasportarne altre.

##### Cifra 4 Ufficio di servizio di confine

La dichiarazione doganale semplificata è applicabile al seguente ufficio di servizio di confine: XY.

Nella procedura a due fasi, il passaggio del confine è possibile solo dal XY al XY dalle XY alle XY. Le imposizioni di merci commerciabili durante gli orari d'imposizione dell'ufficio di servizio di confine XY sono effettuate conformemente alla procedura ordinaria.

##### Cifra 5 Livello locale competente

Il livello locale XY è il livello locale competente (di seguito «livello locale competente»).

---

<sup>3</sup> Modulo «19.93 i».

**Cifra 6 Garanzia**

La ditta deve pagare i tributi contro fattura nell'ambito della procedura accentrata di conteggio dell'UDSC (PCD). A questo proposito l'UDSC gestisce il conto PCD n. XY.

**Sezione 2: Prescrizioni procedurali**

**Cifra 7 Dichiarazione dei singoli trasporti**

All'atto del passaggio del confine, la ditta consegna all'ufficio di servizio di confine per ogni invio una dichiarazione doganale semplificata (giustificativo di qualsiasi tipo) contenente i seguenti dati:

- numerazione progressiva;
- targa di controllo (immatricolazione);
- peso lordo (massa lorda);
- designazione commerciale usuale della merce;
- voce di tariffa;
- indicazione del valore:
  - importazione: valore IVA imponibile (comprese le spese di trasporto, di imposizione e altre spese accessorie sino al luogo di destinazione degli stampati sul territorio svizzero); per gli invii contenenti sia merci assoggettate all'aliquota IVA ridotta sia merci assoggettate a quella normale (p.es. riviste con giocattoli o manifesti allegati), occorre indicare i valori IVA suddividendoli secondo l'aliquota IVA.
  - esportazione: valore statistico (franco frontiera svizzera).
- particolarità locali e organizzative dell'ufficio di servizio di confine;
- domanda di un'eventuale riduzione del dazio o franchigia doganale;
- annotazione: «DICHIARAZIONE DOGANALE DI STAMPATI PERIODICI AL DI FUORI DEGLI ORARI D'IMPOSIZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 42 CAPOVERSO 2 LD»; N. DELL'ACCORDO n. dell'accordo;
- data;
- orario;
- cognome, nome, indirizzo, numero di telefono e numero dell'accordo n. dell'accordo del titolare dell'accordo;
- nome, indirizzo e numero di telefono della ditta che si occupa del conteggio (spedizioniere);
- cognome, nome e firma della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.

**Cifra 8** Accettazione della dichiarazione doganale semplificata

La dichiarazione doganale semplificata è considerata accettata, se l'ufficio di servizio vi appone il timbro a data e la firma.

**Cifra 9** Visita delle merci

Il personale dell'UDSC può ordinare una visita delle merci. La ditta fornisce la documentazione necessaria.

**Cifra 10** Sgombero delle merci

Le merci possono essere sgombrate subito dopo la loro liberazione da parte dell'ufficio di servizio di confine.

**Cifra 11** Elaborazione delle dichiarazioni doganali semplificate mediante dichiarazione collettiva

Alla fine del periodo di conteggio, la ditta allestisce una dichiarazione collettiva. Un periodo di conteggio comprende un mese civile. Entro il giorno 10 del mese seguente, la ditta trasmette al livello locale competente, mediante «e-dec importazione» e/o «e-dec Esportazione» (sistema informatico dell'UDSC), la dichiarazione collettiva per le merci introdotte nel territorio doganale e/o nel territorio doganale estero durante il mese precedente.

La dichiarazione collettiva contiene inoltre i seguenti dati:

- annotazione: «DICHIAZIONE COLLETTIVA DI STAMPATI PERIODICI AL DI FUORI DEGLI ORARI D'IMPOSIZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 42 CAPOVERSO 2 LD»; N. DELL'ACCORDO n. dell'accordo;
- mese; e
- giustificativi numero xxx - yyyy.

La ditta deve presentare, unitamente alla dichiarazione collettiva, una lista riepilogativa che comprende tutte le importazioni e/o l'esportazioni avvenute nel periodo di conteggio. Inoltre, è necessario presentare le fatture e i giustificativi del valore relativi agli stampati e ai manifesti importati durante il periodo oggetto dell'imposizione.

Insieme alla dichiarazione collettiva, la ditta presenta al livello locale competente il certificato d'origine. Sono altresì ammessi i certificati di circolazione delle merci che coprono il totale degli invii introdotti nel territorio doganale durante tutto il periodo di conteggio.

**Cifra 12** Riduzione del periodo di conteggio

Se durante il periodo di conteggio avvengono delle mutazioni delle prescrizioni che incidono sull'imposizione (p.es. modifica dell'aliquota di dazio o IVA ecc.), il conteggio deve essere chiuso il giorno precedente l'entrata in vigore delle nuove prescrizioni.

Il livello locale competente comunica alla ditta il termine di consegna della dichiarazione collettiva.

**Cifra 13** Obbligazione doganale

I tributi doganali, come pure altri tributi che l'UDSC deve riscuotere, devono essere percepiti in base alle aliquote e alle basi di calcolo valide al momento del sorgere dell'obbligazione doganale (accettazione della dichiarazione doganale semplificata).

**Sezione 3: Disposizioni particolari**

**Cifra 14** Equipaggiamento dei veicoli

I veicoli (peso massimo autorizzato superiore a 3,5 t) assoggettati alla TTPCP (tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni) utilizzati per trasporti nell'ambito dell'imposizione di stampati periodici al di fuori degli orari d'imposizione, devono essere equipaggiati con il relativo apparecchio di rilevazione.

**ANNOTAZIONE:** se la strada doganale occupata in permanenza, menzionata alla cifra 4, non è dotata di radiofari DSRC, il detentore del veicolo necessita di un'autorizzazione TTPCP separata e relativa al veicolo.

**Cifra 15** Permesso di circolare la notte

A seconda dell'orario e della categoria di veicolo, il conducente deve eventualmente disporre di un permesso di circolare la notte e/o la domenica rilasciato dall'Ufficio federale di polizia.

**Sezione 4: Disposizioni finali**

**Cifra 16** Diritto applicabile

A condizione che il presente accordo non contenga regolamentazioni derogatorie, sono applicabili le disposizioni generali del diritto doganale e dei disposti di natura non doganale della Confederazione, la cui esecuzione compete all'UDSC.

**Cifra 17** Impegno

Con il presente accordo la ditta si impegna a rispettare le relative condizioni e a realizzarle nei termini.

**Cifra 18** Inosservanza di prescrizioni d'ordine

Se non sussistono disposizioni penali particolari, l'infrazione delle prescrizioni previste nel presente accordo sono perseguite come inosservanze alle prescrizioni d'ordine ai sensi dell'articolo 127 LD.

**Cifra 19** Disdetta ordinaria dell'accordo

- L'UDSC o la ditta possono disdire l'accordo in qualsiasi momento per scritto per la fine di un mese con un preavviso di un mese.
- Qualora la ditta decidesse di non utilizzare più il presente accordo, deve disdirlo immediatamente e spontaneamente.

**Cifra 20** Disdetta immediata dell'accordo da parte dell'UDSC

L'UDSC può disdire l'accordo immediatamente se la ditta:

- non adempie più le condizioni per il suo rilascio;
- non rispetta le condizioni ivi fissate; oppure
- commette un'infrazione grave o ripetute infrazioni al diritto federale, sempre che la sua esecuzione competa all'UDSC.

**Cifra 21** Trasmissibilità

Il presente accordo non è trasmissibile.

**Cifra 22** Entrata in vigore; validità; rinnovo

Il presente accordo entra in vigore con effetto immediato.

È valido fino al XY.

Se occorre rinnovare l'accordo, la ditta deve presentare domanda scritta al livello regionale competente almeno un mese prima della scadenza.

## **6.2 Accordo sulla dichiarazione doganale semplificata di stampati periodici presso una strada doganale parzialmente occupata<sup>4</sup>**

Ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0), si conviene quanto segue.

### **Sezione 1: In generale**

#### **Cifra 1 Validità**

Il presente accordo autorizza la ditta a dichiarare le merci di cui all'articolo 3 nella procedura a due fasi descritta qui appresso.

La procedura è applicabile all'importazione e/o all'esportazione.

#### **Cifra 2 Domicilio di recapito (facoltativo)**

Domicilio di recapito per titolari dell'accordo con domicilio nel territorio doganale estero: La ditta ha eletto quale recapito di domicilio in Svizzera: XY.

#### **Cifra 3 Genere di merci**

L'imposizione con la dichiarazione doganale semplificata è applicabile alle seguenti merci:

- stampati periodici (giornali e riviste) di contenuto attuale;
- oggetti comunemente allegati ai periodici (p.es. giocattoli, CD e simili);
- manifesti allegati agli stampati.

Oltre alle suddette merci, sullo stesso veicolo non è consentito trasportarne altre.

#### **Cifra 4 Ufficio di servizio di confine**

La dichiarazione doganale semplificata è applicabile al seguente ufficio di servizio di confine: XY.

Nella procedura a due fasi, il passaggio del confine è possibile solo dal XY al XY dalle XY alle XY. Le imposizioni di merci commerciabili durante gli orari d'imposizione dell'ufficio di servizio di confine XY sono effettuate conformemente alla procedura ordinaria.

#### **Cifra 5 Livello locale competente**

Il livello locale XY è il livello locale competente (di seguito «livello locale competente»).

---

<sup>4</sup> Modulo «19.94 i».

**Cifra 6 Garanzia**

La ditta deve pagare i tributi contro fattura nell'ambito della procedura accentrata di conteggio dell'UDSC (PCD). A questo proposito l'UDSC gestisce il conto PCD n. XY.

**Sezione 2: Prescrizioni procedurali**

**Cifra 7 Dichiarazione dei singoli trasporti**

All'atto del passaggio del confine, la ditta consegna all'ufficio di servizio di confine per ogni invio una dichiarazione doganale semplificata (giustificativo di qualsiasi tipo) contenente i seguenti dati:

- numerazione progressiva;
- targa di controllo (immatricolazione);
- peso lordo (massa lorda);
- designazione commerciale usuale della merce;
- voce di tariffa;
- indicazione del valore:
  - importazione: valore IVA imponibile (comprese le spese di trasporto, di imposizione e altre spese accessorie sino al luogo di destinazione degli stampati sul territorio svizzero); per gli invii contenenti sia merci assoggettate all'aliquota IVA ridotta sia merci assoggettate a quella normale (p.es. riviste con giocattoli o manifesti allegati), occorre indicare i valori IVA suddividendoli secondo l'aliquota IVA.
  - esportazione: valore statistico (franco frontiera svizzera).
- particolarità locali e organizzative dell'ufficio di servizio di confine;
- domanda di un'eventuale riduzione del dazio o franchigia doganale;
- annotazione: «DICHIARAZIONE DOGANALE DI STAMPATI PERIODICI AL DI FUORI DEGLI ORARI D'IMPOSIZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 42 CAPOVERSO 2 LD»; N. DELL'ACCORDO n. dell'accordo;
- data;
- orario;
- cognome, nome, indirizzo, numero di telefono e numero dell'accordo n. dell'accordo del titolare dell'accordo;
- nome, indirizzo e numero di telefono della ditta che si occupa del conteggio (spedizioniere);
- cognome, nome e firma della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.

**Cifra 8** Passaggio del confine al di fuori degli orari di occupazione

Se il passaggio del confine avviene al di fuori degli orari di occupazione della strada doganale, la procedura è la seguente:

- nell'ambito dell'accordo con l'ufficio di servizio di confine, la ditta fissa un lasso di tempo in cui deve avvenire il passaggio del confine: quest'ultimo deve avvenire il XY tra le XY e le XY;
- all'atto del passaggio del confine la ditta deposita la dichiarazione doganale semplificata presso il luogo designato.

**Cifra 9** Accettazione della dichiarazione doganale semplificata

La dichiarazione doganale semplificata è considerata accettata, se:

- l'ufficio di servizio vi ha apposto il timbro a data e la firma; oppure
- la ditta l'ha depositata nel luogo designato alla cifra 8.

**Cifra 10** Visita delle merci

Il personale dell'UDSC può ordinare una visita delle merci. La ditta fornisce la documentazione necessaria.

**Cifra 11** Sgombero delle merci

Le merci possono essere sgomberate subito dopo la loro liberazione da parte dell'ufficio di servizio di confine o dopo il deposito della dichiarazione doganale semplificata ai sensi della cifra 8, a condizione che il personale dell'UDSC non abbia disposto una visita.

**Cifra 12** Elaborazione delle dichiarazioni doganali semplificate mediante dichiarazione collettiva

Alla fine del periodo di conteggio, la ditta allestisce una dichiarazione collettiva. Un periodo di conteggio comprende un mese civile. Entro il giorno 10 del mese seguente, la ditta trasmette al livello locale competente, mediante «e-dec importazione» e/o «e-dec esportazione» (sistema informatico dell'UDSC), la dichiarazione collettiva per le merci introdotte nel territorio doganale e/o nel territorio doganale estero durante il mese precedente.

La dichiarazione collettiva contiene inoltre i seguenti dati:

- annotazione: «DICHIAZIONE COLLETTIVA DI STAMPATI PERIODICI AL DI FUORI DEGLI ORARI D'IMPOSIZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 42 CAPOVERSO 2 LD»; N. DELL'ACCORDO n. dell'accordo;
- mese; e
- giustificativi numero xxx - yyyy.



La ditta deve presentare, unitamente alla dichiarazione collettiva, una lista riepilogativa che comprende tutte le importazioni e/o gli esportazioni avvenute nel periodo di conteggio. Inoltre, è necessario presentare le fatture e i giustificativi del valore relativi agli stampati e ai manifesti importati durante il periodo oggetto dell'imposizione.

Insieme alla dichiarazione collettiva, la ditta presenta al livello locale competente il certificato d'origine. Sono altresì ammessi i certificati di circolazione delle merci che coprono il totale degli invii introdotti nel territorio doganale durante tutto il periodo di conteggio.

**Cifra 13** Riduzione del periodo di conteggio

Se durante il periodo di conteggio avvengono delle mutazioni delle prescrizioni che incidono sull'imposizione (p.es. modifica dell'aliquota di dazio o IVA ecc.), il conteggio deve essere chiuso il giorno precedente l'entrata in vigore delle nuove prescrizioni.

Il livello locale competente comunica alla ditta il termine di consegna della dichiarazione collettiva.

**Cifra 14** Obbligazione doganale

I tributi doganali, come pure altri tributi che l'UDSC deve riscuotere, devono essere percepiti in base alle aliquote e alle basi di calcolo valide al momento del sorgere dell'obbligazione doganale (accettazione della dichiarazione doganale semplificata).

**Sezione 3: Disposizioni particolari**

**Cifra 15** Equipaggiamento dei veicoli

I veicoli (peso massimo autorizzato superiore a 3,5 t) assoggettati alla TTPCP (tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni) utilizzati per trasporti nell'ambito dell'imposizione di stampati periodici al di fuori degli orari d'imposizione, devono essere equipaggiati con il relativo apparecchio di rilevazione.

**ANNOTAZIONE:** se la strada doganale parzialmente occupata, menzionata alla cifra 4, non è dotata di radiofari DSRC, il detentore del veicolo necessita di un'autorizzazione TTPCP separata e relativa al veicolo.

**Cifra 16** Permesso di circolare la notte

A seconda dell'orario e della categoria di veicolo, il conducente deve eventualmente disporre di un permesso di circolare la notte e/o la domenica rilasciato dall'Ufficio federale di polizia.

**Sezione 4: Disposizioni finali**

**Cifra 17** Diritto applicabile

A condizione che il presente accordo non contenga regolamentazioni derogatorie, sono applicabili le disposizioni generali del diritto doganale e dei disposti di natura non doganale della Confederazione, la cui esecuzione compete all'UDSC.

**Cifra 18 Impegno**

Con il presente accordo la ditta si impegna a rispettare le relative condizioni e a realizzarle nei termini.

**Cifra 19 Inosservanza di prescrizioni d'ordine**

Se non sussistono disposizioni penali particolari, l'infrazione delle prescrizioni previste nel presente accordo sono perseguite come inosservanze alle prescrizioni d'ordine ai sensi dell'articolo 127 LD.

**Cifra 20 Disdetta ordinaria dell'accordo**

- L'UDSC o la ditta possono disdire l'accordo in qualsiasi momento per scritto per la fine di un mese con un preavviso di un mese.
- Qualora la ditta decidesse di non utilizzare più il presente accordo, deve disdirlo immediatamente e spontaneamente.

**Cifra 21 Disdetta immediata dell'accordo da parte dell'UDSC**

L'UDSC può disdire l'accordo immediatamente se la ditta:

- non adempie più le condizioni per il suo rilascio;
- non rispetta le condizioni ivi fissate; oppure
- commette un'infrazione grave o ripetute infrazioni al diritto federale, sempre che la sua esecuzione competa all'UDSC.

**Cifra 22 Trasmissibilità**

Il presente accordo non è trasmissibile.

**Cifra 23 Entrata in vigore; validità; rinnovo**

Il presente accordo entra in vigore con effetto immediato.

È valido fino al XY.

Se occorre rinnovare l'accordo, la ditta deve presentare domanda scritta al livello regionale competente almeno un mese prima della scadenza.

### **6.3 Accordo sulla dichiarazione doganale semplificata di stampati periodici presso una strada doganale non occupata<sup>5</sup>**

Ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0), si conviene quanto segue.

#### **Sezione 1: In generale**

##### **Cifra 1 Validità**

Il presente accordo autorizza la ditta a dichiarare le merci di cui all'articolo 3 nella procedura a due fasi descritta qui appresso.

La procedura è applicabile all'importazione e/o all'esportazione.

##### **Cifra 2 Domicilio di recapito (facoltativo)**

Domicilio di recapito per titolari dell'accordo con domicilio nel territorio doganale estero: La ditta ha eletto quale recapito di domicilio in Svizzera: XY.

##### **Cifra 3 Genere di merci**

L'imposizione con la dichiarazione doganale semplificata è applicabile alle seguenti merci:

- stampati periodici (giornali e riviste) di contenuto attuale;
- oggetti comunemente allegati ai periodici (p.es. giocattoli, CD e simili);
- manifesti allegati agli stampati.

Oltre alle suddette merci, sullo stesso veicolo non è consentito trasportarne altre.

##### **Cifra 4 Ufficio di servizio di confine**

La dichiarazione doganale semplificata è applicabile al seguente ufficio di servizio di confine: XY.

Nella procedura a due fasi, il passaggio del confine è possibile solo dal XY al XY dalle XY alle XY.

##### **Cifra 5 Livello locale competente**

Il livello locale XY è il livello locale competente (di seguito «livello locale competente»).

##### **Cifra 6 Garanzia**

La ditta deve pagare i tributi contro fattura nell'ambito della procedura accentrata di conteggio dell'UDSC (PCD). A questo proposito l'UDSC gestisce il conto PCD n. XY.

#### **Sezione 2: Prescrizioni procedurali**

---

<sup>5</sup> Modulo «19.95 i».

**Cifra 7** Dichiarazione dei singoli trasporti

Il passaggio del confine deve avvenire il XY tra le XY e le XY.

All'atto del passaggio del confine, la ditta deposita una dichiarazione doganale semplificata (giustificativo di qualsiasi tipo), presso il luogo designato, contenente i seguenti dati:

- numerazione progressiva;
- targa di controllo (immatricolazione);
- peso lordo (massa lorda);
- designazione commerciale usuale della merce;
- voce di tariffa;
- indicazione del valore:
  - importazione: valore IVA imponibile (comprese le spese di trasporto, di imposizione e altre spese accessorie sino al luogo di destinazione degli stampati sul territorio svizzero); per gli invii contenenti sia merci assoggettate all'aliquota IVA ridotta sia merci assoggettate a quella normale (p.es. riviste con giocattoli o manifesti allegati), occorre indicare i valori IVA suddividendoli secondo l'aliquota IVA.
  - esportazione: valore statistico (franco frontiera svizzera).
- particolarità locali e organizzative dell'ufficio di servizio di confine;
- domanda di un'eventuale riduzione del dazio o franchigia doganale;
- annotazione: «DICHIAZIONE DOGANALE DI STAMPATI PERIODICI AL DI FUORI DEGLI ORARI D'IMPOSIZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 42 CAPOVERSO 2 LD»; N. DELL'ACCORDO N. DELL'ACCORDO;
- data;
- orario;
- cognome, nome, indirizzo, numero di telefono e numero dell'accordo n. dell'accordo del titolare dell'accordo;
- nome, indirizzo e numero di telefono della ditta che si occupa del conteggio (spedizioniere);
- cognome, nome e firma della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.

**Cifra 8** Accettazione della dichiarazione doganale semplificata

La dichiarazione doganale semplificata è considerata accettata, se la ditta l'ha depositata nel luogo designato alla cifra 7.

**Cifra 9** Visita delle merci

Il personale dell'UDSC può ordinare una visita delle merci. La ditta fornisce la documentazione necessaria.

**Cifra 10** Sgombero delle merci

Le merci possono essere sgombrate subito dopo il deposito della dichiarazione doganale semplificata nel luogo designato ai sensi della cifra 7, a condizione che il personale dell'UDSC non abbia disposto una visita.

**Cifra 11** Elaborazione delle dichiarazioni doganali semplificate mediante dichiarazione collettiva

Alla fine del periodo di conteggio, la ditta allestisce una dichiarazione collettiva. Un periodo di conteggio comprende un mese civile. Entro il giorno 10 del mese seguente, la ditta trasmette al livello locale competente, mediante «e-dec importazione» e/o «e-dec esportazione» (sistema informatico dell'UDSC), la dichiarazione collettiva per le merci introdotte nel territorio doganale e/o nel territorio doganale estero durante il mese precedente.

La dichiarazione collettiva contiene inoltre i seguenti dati:

- annotazione: «DICHIAZIONE COLLETTIVA DI STAMPATI PERIODICI AL DI FUORI DEGLI ORARI D'IMPOSIZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 42 CAPOVERSO 2 LD»; N. DELL'ACCORDO N. DELL'ACCORDO;
- mese; e
- giustificativi numero xxx - yyyy.

La ditta deve presentare, unitamente alla dichiarazione collettiva, una lista riepilogativa che comprende tutte le importazioni e/o gli esportazioni avvenute nel periodo di conteggio. Inoltre, è necessario presentare le fatture e i giustificativi del valore relativi agli stampati e ai manifesti importati durante il periodo oggetto dell'imposizione.

Insieme alla dichiarazione collettiva, la ditta presenta al livello locale competente il certificato d'origine. Sono altresì ammessi i certificati di circolazione delle merci che coprono il totale degli invii introdotti nel territorio doganale durante tutto il periodo di conteggio.

**Cifra 12** Riduzione del periodo di conteggio

Se durante il periodo di conteggio avvengono delle mutazioni delle prescrizioni che incidono sull'imposizione (p.es. modifica dell'aliquota di dazio o IVA ecc.), il conteggio deve essere chiuso il giorno precedente l'entrata in vigore delle nuove prescrizioni.

Il livello locale competente comunica alla ditta il termine di consegna della dichiarazione collettiva.

**Cifra 13** Obbligazione doganale

I tributi doganali, come pure altri tributi che l'UDSC deve riscuotere, devono essere percepiti in base alle aliquote e alle basi di calcolo valide al momento del sorgere dell'obbligazione doganale (accettazione della dichiarazione doganale semplificata).

### **Sezione 3: Disposizioni particolari**

#### **Cifra 14** Equipaggiamento dei veicoli

I veicoli (peso massimo autorizzato superiore a 3,5 t) assoggettati alla TTPCP (tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni) utilizzati per trasporti nell'ambito dell'imposizione di stampati periodici al di fuori degli orari d'imposizione, devono essere equipaggiati con il relativo apparecchio di rilevazione.

**ANNOTAZIONE:** se la strada doganale non occupata, menzionata alla cifra 4, non è dotata di radiofari DSRC, il detentore del veicolo necessita di un'autorizzazione TTPCP separata e relativa al veicolo.

#### **Cifra 15** Permesso di circolare la notte

A seconda dell'orario e della categoria di veicolo, il conducente deve eventualmente disporre di un permesso di circolare la notte e/o la domenica rilasciato dall'Ufficio federale di polizia.

### **Sezione 4: Disposizioni finali**

#### **Cifra 16** Diritto applicabile

A condizione che il presente accordo non contenga regolamentazioni derogatorie, sono applicabili le disposizioni generali del diritto doganale e dei disposti di natura non doganale della Confederazione, la cui esecuzione compete all'UDSC.

#### **Cifra 17** Impegno

Con il presente accordo la ditta si impegna a rispettare le relative condizioni e a realizzarle nei termini.

#### **Cifra 18** Inosservanza di prescrizioni d'ordine

Se non sussistono disposizioni penali particolari, l'infrazione delle prescrizioni previste nel presente accordo sono perseguite come inosservanze alle prescrizioni d'ordine ai sensi dell'articolo 127 LD.

#### **Cifra 19** Disdetta ordinaria dell'accordo

- L'UDSC o la ditta possono disdire l'accordo in qualsiasi momento per scritto per la fine di un mese con un preavviso di un mese.
- Qualora la ditta decidesse di non utilizzare più il presente accordo, deve disdirlo immediatamente e spontaneamente.

**Cifra 20** Disdetta immediata dell'accordo da parte dell'UDSC

L'UDSC può disdire l'accordo immediatamente se la ditta:

- non adempie più le condizioni per il suo rilascio;
- non rispetta le condizioni ivi fissate; oppure
- commette un'infrazione grave o ripetute infrazioni al diritto federale, sempre che la sua esecuzione competa all'UDSC.

**Cifra 21** Trasmissibilità

Il presente accordo non è trasmissibile.

**Cifra 22** Entrata in vigore; validità; rinnovo

Il presente accordo entra in vigore con effetto immediato.

È valido fino al XY.

Se occorre rinnovare l'accordo, la ditta deve presentare domanda scritta al livello regionale competente almeno un mese prima della scadenza.